



COMUNE DI FROSINONE

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2007. E' uno strumento di partecipazione alla vita democratica della propria Città e alla realtà territoriale. Si occupa di politiche ambientali e territoriali, pubblica istruzione, sport, tempo libero, cultura, spettacolo, servizi sociali, assistenza ai più deboli, anziani, volontariato, politiche giovanili.

Costituisce un luogo di scambio, confronto e riflessione, dove i ragazzi sviluppano le proprie idee e organizzano iniziative, mediante atti deliberativi proposti da Sindaco, Consiglieri, Assessori e Commissioni.

Art. 2

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo per il Consiglio comunale dei ragazzi è costituito da tutti gli iscritti alla prima, seconda e terza classe delle 4 scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale. Nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica risultano eletti i 7 candidati che riportano più preferenze. Viene eletto Sindaco il candidato più votato nelle liste dell'istituto scolastico di cui fa parte. La carica viene assegnata con cadenza semestrale alle quattro scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, con rotazione stabilita in base al numero di preferenze personali ottenute.

Art. 3

DURATA

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi resta in carica 2 anni. Ai consiglieri eletti che terminano il corso degli studi medi inferiori subentrano, in ordine, i primi dei non eletti secondo le preferenze riportate nella propria scuola di appartenenza. Il mandato è gratuito ed ogni rappresentante non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Su invito del Sindaco del Comune di Frosinone, i 4 Dirigenti Scolastici congiuntamente indicano le elezioni che si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 15 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso le Direzioni Scolastiche delle quattro scuole secondarie di primo grado; le candidature devono essere sottoscritte da almeno 5 e non più di 15 elettori di cui all'art. 2; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature i Dirigenti Scolastici formano la lista unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la lista viene affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
- c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 21 e superiore a 28; ogni ordine di classe deve avere almeno 7 candidati;
- d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolge, da parte degli studenti, nelle forme ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, e quant'altro);
- e) le elezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dai Dirigenti Scolastici; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
- f) gli elettori ricevono una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi possono esprimere sino a 7 preferenze, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di 7 preferenze, la scheda è nulla;
- g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;

- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali i primi 21 classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
- i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e le relative preferenze, sono consegnati, a cura dei Dirigenti Scolastici, al Sindaco del Comune;
- j) il Sindaco proclama, entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio ai Dirigenti Scolastici, i consiglieri dei ragazzi; l'elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e inviato alle scuole secondarie di primo grado per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolge la prima riunione del consiglio dei ragazzi.

Art. 5

COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. E' istituita una commissione di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali che provvede a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per plesso scolastico, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.
2. Tale commissione è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri e può comprendere, oltre i Dirigenti Scolastici o loro delegati, insegnanti della scuola e rappresentanti - non candidati - degli studenti.
3. La commissione, che al suo interno nomina un Presidente, ha anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che devono essere presentati al Dirigente scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

Art. 6

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- 1) Il Consiglio si riunisce, indicativamente, al massimo tre volte l'anno e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione.
- 2) La sede delle riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi è la Sala Consiliare del Comune di FROSINONE; possono tenersi sedute anche presso altre sedi scelte per evidenziare avvenimenti particolari.

Art. 7

COORDINAMENTO DEL PROGETTO

- 1) I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono presieduti da un gruppo di coordinamento del progetto, individuato di comune accordo tra Scuole e Amministrazione Comunale e formato da quattro docenti, uno per ogni istituto, e dal Segretario Generale del Comune o suo delegato; ha il compito di coordinare e di mantenere il progetto nell'ambito degli obiettivi prefissati.
- 2) Durante le adunanze, il gruppo di coordinamento coadiuva il Sindaco dei Ragazzi nei seguenti compiti:
 - a. Fare l'appello;
 - b. Presentare e far seguire l'ordine del giorno;
 - c. Leggere eventuali relazioni;
 - d. Dare la parola e moderare la discussione;
 - e. Fare rispettare le norme del regolamento.

Art. 8

ORGANI DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da ventotto consiglieri appartenenti alle quattro scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
- 2) Sono organi del Consiglio: il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio, tre Assessori, tre Commissioni consiliari permanenti composte ciascuna da cinque Consiglieri.

Gli Assessori hanno le seguenti deleghe:

 - Politiche ambientali e territoriali;
 - Servizi Sociali, sport e tempo libero;
 - Istruzione e cultura.
- 3) Il Sindaco ha compiti di rappresentanza. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco è sostituito dall'Assessore che in sede di elezione ha raccolto più suffragi.
- 4) La Giunta è composta dal sindaco e da tre assessori con deleghe specifiche. Le deleghe da assegnare sono:
 - Politiche ambientali e territoriali;
 - Servizi sociali, sport e tempo libero;
 - Istruzione e cultura.
- 5) Gli Assessori vengono nominati dal Sindaco, nella prima seduta del Consiglio, da tenersi entro trenta giorni dall'elezione. All'Istituto scolastico che non esprime il sindaco, spettano i tre assessori. Gli assessori restano in carica per la durata del mandato del sindaco.

- 6) Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento. La carica viene assegnata con cadenza annuale alle quattro scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, in prima e seconda votazione; dalla terza votazione, sempre nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 7) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle sue adunanze.
- 8) Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite; dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, è a lui demandato dal consiglio Comunale.
- 9) Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste per iscritto dai consiglieri relativamente al suo operato nell'esercizio delle proprie funzioni, entro il termine massimo di quindici giorni, ovvero, in caso di seduta ravvicinata, direttamente in Consiglio Comunale.

Art. 9

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) Le Commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni attribuitegli dalle deliberazioni del Consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Le Commissioni possono elaborare proposte di deliberazioni, di mozioni e di ordini del giorno. Tali proposte, qualora abbiano ottenuto voto favorevole unanime, sono sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale.
- 3) Le Commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono organizzare consultazioni ed audizioni di soggetti esterni. Possono, altresì, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori della Giunta Comunale della Città, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari (adulti), dei Dirigenti dei vari settori comunali.
- 4) Ogni Commissione Consiliare permanente è formata da cinque consiglieri comunali ed ha le seguenti attribuzioni:
- I° Commissione: Politiche ambientali e territoriali.
 - II° Commissione: Servizi sociali, sport e tempo libero.
 - III° Commissione: Istruzione e cultura.
- 5) Entro quindici giorni dalla nomina del Presidente, il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle commissioni Consiliari Permanenti, che restano in esercizio per tutta la durata del Consiglio Comunale.
- 6) La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti avviene mediante deliberazione del Consiglio Comunale contenente la composizione di ogni Commissione.
- 7) Ogni Commissione è convocata e presieduta dall'Assessore competente, di sua iniziativa o a seguito di precedente decisione della Commissione stessa. La convocazione è obbligatoria quando ne facciano richiesta, in forma scritta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale o due membri della Commissione. L'Assessore è tenuto a convocare la riunione entro il termine di cinque giorni. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione dei punti da iscrivere all'ordine del giorno e va trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e alla presidenza delle Scuole Secondarie di primo grado.
- 8) Le adunanze delle commissioni Consiliari Permanenti sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
- 9) Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze.
- 10) Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti è inviata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
- 11) Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei Consiglieri che le compongono. In mancanza e dopo che siano trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, la seduta va dichiarata deserta. I presenti hanno diritto comunque a far verbalizzare le proprie dichiarazioni inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 12) Le decisioni delle Commissioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13) Delle adunanze delle Commissioni viene redatto un verbale sintetico contenente l'elenco degli argomenti esaminati, le dichiarazioni rese e le decisioni assunte. Esso è sottoscritto dall'Assessore competente e dal Segretario e trasmesso al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 14) Le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti si tengono presso le sedi scolastiche frequentate dagli Assessori competenti e possono svolgersi esclusivamente nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano del personale addetto.

Art. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.
- 2) Il Regolamento deve essere approvato entro due mesi dall'insediamento del Consiglio.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2) All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi disposizione comunale vigente in materia.